

ORDINANZA
IN MATERIA DI
RISPARMIO ENERGETICO
(del 19.07.2010)

ORDINANZA IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO

(del 19.07.2010)

Con il moltiplicarsi delle esigenze della popolazione, il consumo di energia si è letteralmente trasformato da elemento sinonimo di benessere, in fattore negativo per l'ambiente e per la salute stessa dell'uomo.

Riteniamo quindi importante che il nostro Comune si impegni nella promozione del risparmio energetico e dell'impiego di fonti energetiche rinnovabili e non inquinanti, secondo il principio dello "sviluppo sostenibile", in modo da soddisfare i bisogni correnti del cittadino ed i bisogni per le generazioni future.

Alla luce di quanto indicato

il Municipio di Paradiso

Richiamati:

- Art. 192 della Legge Organica Comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- Art. 44 del Regolamento di applicazione alla Legge organica comunale;
- La Legge edilizia del 13 marzo 1991 ed il relativo Regolamento di applicazione;
- La Legge Federale sull'energia (Lene) del 26 giugno 1998;
- La Legge Federale sulla riduzione delle emissioni di CO₂ dell' 8 ottobre 1999;
- La Legge Cantonale sull'energia ed il Decreto esecutivo sui provvedimenti di risparmio energetico nell'edilizia (in particolare le accresciute esigenze a favore dell'uso di energia rinnovabile contemplate dagli artt. 9, 10 e 11) del 5 febbraio 2002;

decreta

Art. 1
Campo di applicazione

¹Il Comune di Paradiso riconosce un sussidio a coloro che realizzeranno costruzioni a basso fabbisogno energetico e/o sistemi di riscaldamento ad energia rinnovabile sul territorio comunale di Paradiso.

² Il sussidio consiste in una riduzione della tassa per l'esame della domanda di costruzione o della notifica.

Art. 2

Calcolo sussidio

¹Il sussidio è determinato nella misura del 50% della tassa per l'esame della domanda di costruzione o della notifica, secondo l'art. 19 LE;

²Il sussidio viene raddoppiato, ovvero incrementato al 100% della tassa per l'esame della domanda di costruzione o della notifica, se l'edificio è costruito o risanato secondo lo standard Minergie: indice energetico termico per abitazioni nuove 42kWh/mq anno, per abitazioni costruite prima del 1990 80 kWh/mq anno.

Art. 3

Beneficiari

¹L'Ordinanza esplica i suoi effetti a favore di coloro che realizzano costruzioni a basso tenore energetico o risanano edifici esistenti e/o sistemi di riscaldamento ad energia rinnovabile sul territorio della giurisdizione del Comune di Paradiso. Deve inoltre essere adempiuto almeno uno dei seguenti requisiti, ritenuto che sia superiore a quanto richiesto al Decreto esecutivo sui provvedimenti di risparmio energetico nell'edilizia:

- produzione di acqua calda sanitaria per tutto l'edificio per mezzo di pannelli solari e/o legna;
- riscaldamento dell'edificio esclusivamente per mezzo di energia solare e/o legna;
- pompe di calore elettriche o sonda geotermica;
- risanamento energetico dell'edificio superiore al decreto esecutivo sui provvedimenti di risparmio energetico nell'edilizia;
- installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per l'edificio;
- altri impianti capaci di utilizzare fonti energetiche alternative compatibili con l'ambiente e ad alto rendimento (verranno valutati caso per caso);
- integrazione di sistemi di riscaldamento passivo;
- recupero del calore domestico.

Art. 4

Richiesta di sussidio

¹All'inoltro della domanda o notifica di costruzione deve essere allegata una relazione tecnica dettagliata e specifica delle misure adottate relative all'art. 3.

²La richiesta diventa effettiva con l'inoltro del calcolo per il risparmio energetico allestito sulla base della nuova norma SIA 380.1 (2001).

³Tutte le condizioni riportate sull'avviso cantonale e sulla licenza edilizia devono essere integralmente rispettate.

Art. 5
Organo decisionale

Il Municipio è competente a decidere sul versamento del contributo.

Art. 6
Controlli

Prima dell'occupazione dell'edificio e della concessione del permesso di abitabilità, deve essere chiesta al Municipio di Paradiso la verifica sul posto dell'intervento realizzato.

Il Municipio, in questo frangente, può avvalersi della collaborazione dei competenti uffici cantonali, in modo particolare della SPASS, Ufficio risparmio energetico.

Art. 7
Modalità di versamento del sussidio

Al momento del rilascio del permesso di abitabilità, ritenute ossequiate tutte le condizioni della presente Ordinanza, su richiesta dell'istante il Municipio provvede al versamento del sussidio calcolato secondo gli artt. 1 e 2 cpv. 2.

Art. 8
Casi particolari

Eventuali casi particolari non contemplati dalla presente Ordinanza, verranno decisi di volta in volta dal Municipio.

Art. 9
Disposizioni finali ed entrata in vigore

¹In ossequio all'art. 92 LOC, la presente Ordinanza viene pubblicata agli albi comunali dal 16 agosto al 30 agosto 2010, periodo entro il quale è data facoltà di ricorso al Lodevole Consiglio di Stato contro le disposizioni in essa contenute (art. 44 RALOC).

²L'Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione.

Per il Municipio

Il Sindaco

Il Segretario

Avv. Ettore Vismara

Waldo Pfund

Paradiso, 16 agosto 2010

Pubblicazione:

La presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali dal 23 agosto al 6 settembre 2010.

Contro la presente è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione.